



# CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
- LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **530** del 04 aprile 2018

Numero particolare per settore: **211**

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 15.542,80 e contestuale revoca della determinazione n. 372 del 06.03.2018 – Fornitura di materiale elettrico tramite portale ME.PA. per nuova illuminazione dei locali museali della Castiglia adibiti a mostre temporanee - Art. 37 D.Lgs. 50/2016 - Codice CIG: Z112268638 – Ditta NEODELIS s.r.l. di Via Lamarmora civico 16 a Torino (P.IVA. 10733180011) - Responsabile del procedimento: Per. Ind. Nova Marcello - Art. 2, comma 2, lett. A) D.Lgs. 50/2016 - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000

### IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2018 - dati contabili;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di

spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

· l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,*

*servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2106 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 3.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016”*;
- all'art. 3.1.3: *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico ... per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”*;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”*;

Rilevato inoltre che:

-· per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”*;

-· l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo*

*articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*

-· il permanere l’obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Rilevato che è necessario provvedere all’acquisto di nr 72 proiettori oltre ad ulteriori nr 28 binari da posizionarsi a servizio del complesso al fine di conformare l’allestimento dei locali già parzialmente allestiti laddove i proiettori saranno installati dal personale dipendente dell’ente in qualità di elettricisti;

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MePA, in cui sono presenti 527 fornitori di materiale elettrico nella regione Piemonte ai quali si è esteso l’invito a formulare l’offerta per la fornitura di materiale elettrico secondo apposita scheda tecnica riassuntiva in allegato alla R.d.O. nr 1863372 del 08.02.2018 dove venivano indicati in “vendor list” i proiettori presi a riferimento, tenuto conto della necessità di uniformare l’acquisto del nuovo materiale a quello già in possesso del Comune di Saluzzo, oltre che di perseguire una facilità di allestimento trattandosi di materiale interscambiabile, in modo da poter utilizzare il materiale già esistente nella struttura;

Considerato che il miglior offerente è risultato essere la ditta Neodelis s.r.l. con sede in via Lamarmora civico 16 a Torino (P.IVA: 10733180011) che ha formulato offerta per la fornitura, sottoscrivendone la scheda tecnica di riferimento agli atti, al costo di €. 12.745,00 oltre IVA come da documento di stipula del 15.02.2018;

Tenuto conto che:

- nei giorni successivi sono seguite una serie di comunicazioni via e-mail tra la Neodelis ed il comune di Saluzzo in merito alle caratteristiche dei materiali forniti nel rispetto della citata vendor list indicante i vincoli di contenuto tecnico laddove “*i prodotti devono essere compatibili con quelli in uso nella struttura*”, che hanno portato alla revoca della aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria con determina n. 372 del 06.03.2018;
- con comunicazione in data 02.03.2018 assunta al ns. prot. il 05.03.2018 la Neodelis evidenziava come la “*vendor list*” era poco comprensibile nelle schede tecniche allegate alla RdO, poiché sfuocata nel caricamento sul sistema, ribadiva la compatibilità del prodotto con il materiale esistente oltre alla disponibilità di effettuare una prova “*in loco*” e la disponibilità;

- sono quindi state effettuate puntuali verifiche dalle quali è emerso come a differenza dell'originale il pdf della vendor list caricato sul mepa, una volta stampato, si presentava effettivamente sfocato e poco comprensibile, pertanto si è ritenuto di sospendere la procedura al fine di effettuare le prove richieste dalla Neodelis;
- dai successivi approfondimenti effettuati in contraddittorio in loco e prove sui binari esistenti è emerso come vi fosse stata una incomprensione tra le parti che ha portato alla situazione creatasi, con la ditta Neodelis che ad ulteriore garanzia per il comune di Saluzzo, anche al fine di dimostrare la volontà di risolvere il problema e l'equivoco in cui le due parti si sono trovate, si dichiarava disponibile oltre che a sostituire i binari esistenti anche a fornire i 4 proiettori in più in modo da non creare alcun problema futuro;
- che tale proposta permette di ottenere il risultato auspicato con un indubbio vantaggio per l'ente in quanto si ottiene una completa uniformità del materiale delle sale, oltre a 4 nuovi proiettori forniti in più ed ulteriori 20 metri di binario in aggiunta senza ulteriori oneri per l'ente e così per una spesa di €. 12.740,00 oltre IVA, dirimendo la questione in favore dell'ente;
- conseguentemente si è provveduto alla revoca della precedente procedura effettuata tramite il portale MEPA ed al ripristino delle condizioni iniziali al fine di risolvere le problematiche emerse mediante nuovo RDO;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
  - non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
  - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

- acquisire il servizio quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che la sicurezza degli apprestamenti a servizio degli edifici;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- garantire il principio della rotazione degli affidamenti, non avendo avuto l'aggiudicatario negli ultimi anni alcun incarico da parte del comune di Saluzzo;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
  - con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
  - la spesa complessiva di euro 15.542,80 impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
  - la stessa risulta finanziata con le seguenti risorse del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018 – Gestione Competenza al capitolo 12004 al T. 2, M. 1, P. 05 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale”, dove sono stanziati appositi fondi;
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:

Tempo previsto per il servizio mese di aprile 2018;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 30 GG. F.M.D.F;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Nova Per. Ind. Marcello che ha predisposto il presente atto;

#### DETERMINA

- 1) Di revocare, per le motivazioni di cui alle premesse, la determina n. 372 del 06.03.2018;
- 2) Di affidare, per le medesime motivazioni, alla ditta NEODELIS s.r.l. con sede in via Lamarmora civico 16 a Torino (P.Iva. 10733180011) la fornitura del materiale occorrente a seguito di nuova procedura di R.d.O Me.PA nr 1898177;
- 3) Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la spesa di €. 15.542,80 per la fornitura in argomento da imputarsi al CAP 12004 al T. 2, M. 1, P. 05 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale", dove stanziati i fondi necessari (rilevante IVA);
- 4) Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- 5) Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente"[ Amministrazione trasparente\_ Bandi di gara, contratti e Anac];
- 7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Nova Per. Ind. Marcello il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 03.04.2018

IL DIRIGENTE  
Settore Governo del Territorio LL.PP.  
F.to TALLONE Arch. Flavio

## UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 04.04.2018

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Finanziari  
F.to NARI Dott.ssa Lorella

\*\*\*\*\*

**La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **04.04.2018** al **19.04.2018****

\*\*\*\*\*

**Comunicato alla Prefettura: in data **04.04.2018****

**prot. n. 11896**

**Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria**